**Allegato "A" al Rep. 4386/3496**

**STATUTO**

**"ARCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE APS ETS"**

**Associazione di Promozione Sociale (APS) Ente del Terzo Settore**

**ART. 1**

**(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

**"ARCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE APS"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Lucca e con durata illimitata.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominati.

**ART. 2**

**(Scopo, finalità e attività)**

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n.117/2017), avvalendosi in modo prevalente dei nostri associati dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione nasce dalla convinzione che la condivisione e l'integrazione delle esperienze costituisca un arricchimento per ogni individuo, e dalla consapevolezza del contributo che la psico-educazione e la psicologia possono offrire, per la persona, un valore aggiunto in quanto forniscono: opportunità per comprendere i propri bisogni e le proprie capacità nei vari ambiti di vita individuale, gruppale e collettiva, focalizzando gli elementi utili necessari per effettuare scelte consapevoli.

Gli psicologi e gli esperienziali, non si occupano solamente di patologia o di normalità, non etichettano persone ma si occupano di creare spazi privilegiati dove la parola incontra la possibilità di essere ascoltata nei suoi significati poliedrici.

Uno spazio fisico, esperienziale e psicologico ove recuperare sè stessi poiché, sentendosi ascoltati e accettati per quello che si è, si giunge all'ascoltarsi e all'accettarsi, al di là di difese, resistenze, finzioni.

L' Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, intende promuovere il benessere e lo sviluppo individuale, sociale, oltre alla tutela della dignità della persona umana.

Per queste motivazioni persegue i seguenti scopi:

1. promuovere in ogni ambito sociale il benessere psicofisico del singolo, della coppia, della famiglia, dei gruppi e della collettività, favorendo la conoscenza e l'utilizzo della psicologia, della psicoterapia e della filosofia, attraverso iniziative di carattere socio-culturale, ricreativo, assistenziale, e di cura
2. promuovere lo sviluppo e la crescita dell'individuo nella sua interezza e favorire una integrazione armoniosa di esso all'interno dei vari contesti di cui fa parte, dalla scuola alla famiglia, dal tempo libero a quello sportivo.
3. creare sul territorio spazi fisici e psicologici di ascolto finalizzati al miglioramento della qualità della vita della persona e della collettività, affinché ogni strumento offerto sia fruibile ed accessibile a tutti
4. incrementare la possibilità alla persona di rendersi consapevole dei propri bisogni e delle proprie opportunità, delle proprie risorse e dei propri limiti

5. promuovere il benessere psicofisico in ogni ambito, da quello familiare a quello sociale e facilitare l'appartenenza ai gruppi di riferimento stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole
6. contrastare ogni forma di discriminazione
Gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione sono spesi in tutti gli ambiti in cui l'individuo fa esperienza di gruppalità quali quello della famiglia all'istruzione, quello della sanità al mondo del lavoro, quello degli Enti pubblici a quelli privati
L'associazione apartitica e apolitica non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, assimilabili ai settori di assistenza sociale, socio sanitaria, assistenza sanitaria, istruzione e formazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Organizzerà convegni, incontri e ogni possibile intervento rivolti alla promozione della salute e del benessere attraverso l'informazione, la prevenzione, la consapevolezza, il sostegno, la cura e la formazione attraverso strumenti e risorse umane e professionali per creare percorsi individuali e globali nelle seguenti aree con gli specificati obiettivi e qualsiasi altra attività finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale.
Per il raggiungimento delle predette finalità, l'associazione eserciterà in via esclusiva o principali le seguenti di attività di interesse generale:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. n. 328 del 2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104 del 1992 e alla l. n. 112 del 2016;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al d.P.C.M. del 14 febbraio 2001;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. n. 53 del 2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa)
In particolare per il perseguimento delle suddette finalità l'associazione potrà svolgere e realizzare e favorire le seguenti azioni di:
INFORMAZIONE
- Sito internet; Seminari; tavole rotonde; Giornate culturali; Corsi; convegni, dibattiti Banca dati Tirocini, stages, ECM, corsi riconosciuti e non da MIUR e Min. Sanita, Regione
FORMAZIONE
- gruppi di auto mutuo aiuto, supervisione e riqualificazione per operatori del settore
- servizi di formazione e aggiornamento rivolti a bambini, adolescenti, genitori, anziani, figure professionali operanti nell'area didattico-riabilitativa-ricreativa e socio-sanitaria
- organizzare e gestire corsi di studio a tutti i livelli scolari organizzando servizi per università e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici, seminari per docenti, studenti, lavoratori ed anziani;
- svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale;
- formazione ed intervento in ambito scolastico tra i quali: percorsi di educazione affettivo-relazionale, percorsi sui disturbi e difficoltà di apprendimento e

sull'iperattività e difficoltà di attenzione, sportello d'ascolto, corsi di aggiornamento dei docenti, sostegno al personale docente, supporto ai genitori, orientamento scolastico e professionale, educazione alla multiculturalità, potenziamento delle competenze organizzative. Per gli interventi alle scuole di secondo grado si prevedono percorsi di educazione alle relazioni e promozione di abilità psico-sociali, percorsi di educazione sessuale e affettiva, percorsi di educazione alla salute del corpo e della mente e ottimizzazione delle strategie didattiche ed educative;

- ogni altro, non specificato, finalizzato sempre al perseguimento di queste aree di obiettivi;

PREVENZIONE

- gruppi monotematici, informativi, educativi.
- prevenzione ed intervento, recupero e riabilitazione che coinvolgono minori a rischio, adolescenti problematici, soggetti con disagio sociale;
- iniziative di comunicazione e diffusione con eventi per creare momenti di incontro
- materiale informativo, dépliant e quanto altro è necessario non meglio specificato

SENSIBILIZZAZIONE

- svolgere dibattiti, seminari e ricerche per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi;
- ogni altro non meglio specificato ma finalizzato al perseguimento di questa area di obiettivi;
- realizzazione di progetti in ambito psico-sociale ed educativo di intervento sui minori a rischio, di tutela dell'età evolutiva, di sostegno ed assistenza alle famiglie e alle persone che vivono situazioni di disagio psicologico, sociale o legato a presenza di disabilità

CONSAPEVOLEZZA

- gruppi esperienziali, workshop, laboratori creativi e giornate volte a lavorare col corpo e con la musica;
- provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi, materiale vario di interesse culturale a beneficio di tutti gli interessati;
- quanto altro non meglio specificato ma finalizzato al perseguimento di questo obiettivo

SOSTEGNO

- gruppi di mutuo auto aiuto, colloqui individuali, familiari, di coppia e gruppali;
- ogni altro non meglio specificato ma finalizzato al perseguimento di questa area di obiettivi

CURA

- centri clinici, comunità riabilitative, e residenziali a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale o in condizioni di disagio relazionale;
- quanto altro non meglio specificato, ma finalizzato al perseguimento questa area di obiettivi

LAVORO DI RETE

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e per eventuali forniture di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- favorire la nascita di enti e gruppi, che anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione;

Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà poi collaborare, effettuare gemellaggi o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio: Comune, Provincia o Regione, nonché da enti

nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.
L'assemblea degli associati potrà deliberare in merito alla definizione di ulteriori "attività secondarie strumentali" ovvero alla modifica o alla variazione del presente elenco.
L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore (D. Lgs 117/2017), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con l'apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata dall'organo di amministrazione.
L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L'associazione opera nell'ambito nazionale.
Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs.

**ART. 3**
**(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato e variabile.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.
Ai sensi dell'art. 35, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.
Ai sensi dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, possono essere associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La domanda di ammissione potrà essere accettata provvisoriamente dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente) e dovrà essere sottoposta alla deliberazione dell'Organo Amministrativo in occasione della prima riunione dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

**ART. 4**

**(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali, secondo le modalità indicate al successivo art. 17;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività preventivamente autorizzate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

**ART. 5**

**(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi
- mancata partecipazione attiva all'associazione due anni consecutivi

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver richiesto le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, né rivalutabili nè trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

**ART. 6**
**(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo (Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo
- l'Organo di revisione.

**ART. 7**
**(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se il loro numero nell'associazione è inferiore a 500, sino ad un massimo di 5 nel caso in cui il numero degli associati sia superiore a 500.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, a mezzo lettera e/o e-mail contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando l'Organo Amministrativo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, fatto salvo quanto infra previsto.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, trascritto nell'apposito Libro e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

**ART. 8**

**(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, il tutto ai sensi dell'art.13, D.Lgs. n. 117/2017;
- - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- - deliberare l'ammissione e proporre l'esclusione degli associati;
- - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero minimo di tre ad un massimo di n. 5 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

**ART. 9**

**(Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Presidente è eletto dall'Organo Amministrativo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'organo di amministrazione, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dell'organo di amministrazione.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
Per le attività attinenti alla finalità associative anche in funzione delle responsabilità assunte e alle specifiche competenze si prevede il versamento di corrispettivi proporzionati all'attività svolta dal presidente, vicepresidente e i membri del comitato direttivo a favore dell'associazione.

**ART. 10**

**(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

**ART. 11**

**(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (ART.31 D. Lgs 117/2017), l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

**ART. 12**

**(Patrimonio)**

Il patrimonio iniziale dell'associazione di promozione sociale è fissato in euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione di promozione sociale non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione medesima.

**ART. 13**

**(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**ART. 14**

**(Risorse economiche)**

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione di promozione sociale può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.
Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017, le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

**ART. 15**

**(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

**ART. 16**
**(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 17**
**(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta indirizzata al Presidente ed indicante l'oggetto e le finalità della richiesta.

**ART. 18**
**(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 19**
**(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, i quali in tal caso

non potranno assumere la qualifica di volontario, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

**ART. 20**

**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

L'associazione di promozione sociale si estingue quando:
- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione di promozione sociale si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione di promozione sociale viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Dichiarata l'estinzione dell'associazione di promozione sociale o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..
Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.
Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.
La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.
I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.
I liquidatori deliberano a maggioranza.
Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.
Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

**ART. 21**

**(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to Fabbiani Francesca
F.to Davide Salvarani

F.to Antonio Sapio
F.to Giada Simonini
F.to Cristina Fabbiani
F.to Tatiana Fabbiani
F.to Reverberi Annalisa
F.to Manuele Stella Lorini Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.lgs 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.
Lucca, lì 1 marzo 2023.